

Repertorio n. 24.763

Raccolta n. 11.622

CONTRATTO

**PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
ED ACUSTICO NEL CANTIERE DELLE "OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO
DI CIVITAVECCHIA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: PROLUNGAMENTO ANTE-
MURALE COLOMBO, DARSENA SERVIZI, DARSENA TRAGHETTI" -
[CUP J31G05000000001 - CIG 4774505E27]**

Registrato presso
l'Agenzia delle En-
trate di Roma 4
il 11 ottobre 2013
al n. 19.876
serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di ottobre

9.10.2013

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me Dottor Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma,
con Studio in Lungotevere dei Mellini n.51, iscritto nel Col-
legio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia

SONO PRESENTI

da una parte

- l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con
sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, Codice Fiscale
01225340585 (di seguito, per brevità, anche solo "Autorità
Portuale"), in persona della Dott.ssa **Francesca Valentino**, na-
ta a Roma il giorno 15 novembre 1969, domiciliata per effetto
della carica presso l'Autorità Portuale, la quale interviene
nella sua qualità di Procuratrice e legale rappresentante del-
l'Autorità Portuale stessa, giusta procura rilasciata dal Pre-

sidente Pasqualino Monti, nato a Ischia (NA) il giorno 28/04/1974, tale nominato con Decreto del Ministro dei Trasporti in data 07/06/2011 prot. n. 0000234, con atto a rogito Notaio Paolo Becchetti di Civitavecchia il giorno 25 luglio 2013, Repertorio n.57.028, Raccolta n.31.774, registrato a Civitavecchia il 5 agosto 2013 al n.2.388, Serie 1T, che in estratto certificato conforme da me Notaio trovasi allegato sotto la lettera "A", ad altro atto a mio rogito in data 6 agosto 2013, Repertorio n.24.657, Raccolta n.11.559, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 7 agosto 2013, al n.17.269, Serie 1T (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione"),

e, dall'altra,

* **"BI-LAB S.R.L."**, con sede in Civitavecchia (RM), 00053, Via Unione nn. 30-34, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione n. 08430850589, P.IVA 02053751000 e REA n. RM-657711, Capitale sociale Euro 41.055,00 i.v., in persona del Signor BATTAGLINI ALESSANDRO, nato a Civitavecchia il giorno 24 agosto 1950, domiciliato per la carica presso la sede della Società il quale interviene non in proprio ma in qualità di Amministratore e legale rappresentante della predetta società, giusta i poteri ad esso derivanti dal vigente contratto sociale, (di seguito, per brevità, anche solo "Impresa"),
di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovve-

ro, singolarmente, come la "Parte".

Detti comparenti della cui identità personale, poteri e qualifiche io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

PREMETTONO CHE

- Con Delibera CIPE 21.12.2001 venivano individuate le Opere Strategiche inerenti l'HUB Portuale di Civitavecchia e con successiva Delibera CIPE 103/2004 veniva approvato il progetto preliminare delle Opere Strategiche, costituite da dieci interventi, che otteneva il Decreto di Compatibilità Ambientale del Ministero dell'Ambiente, visto il parere positivo espresso sia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto 185/2003) sia dalla Commissione Speciale V.I.A., con prescrizioni (in data 20.12.2003);

- Con Decreto dell'Autorità Portuale di Civitavecchia del 15.2.2005, veniva approvato il progetto definitivo delle Opere Strategiche per il porto di Civitavecchia I Lotto Funzionale - Prolungamento Antemurale C. Colombo, Darsena Servizi e Traghetti;

- Con parere dell'11.7.2006, la Commissione Speciale V.I.A. approvava il progetto definitivo del I Lotto Funzionale delle Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia;

- Con successive Deliberazioni nn. 140 del 21.12.2007 e 2 del 25.1.2008, il CIPE approvava con prescrizioni il progetto definitivo denominato "Potenziamento HUB Portuale di Civitavec-

chia - I Lotto" (G.U. n. 140 del 17.6.2008);

- Con successivo Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 40 del 12.3.2010 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia - I Lotto Funzionale - Prolungamento Antemurale Cristoforo Colombo e Darsene Traghetti e Servizi" ed il relativo quadro economico e con successivo decreto interministeriale MIT-MEF n. 1012 del 17.12.2010 - acquisito dall'Amministrazione al n. 3096/3097 del 3.3.2011 - si autorizzava l'utilizzo da parte dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta del contributo CIPE per la realizzazione del predetto intervento;

- Con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 198 del 3.8.2011, veniva approvato il quadro economico di spesa generale relativo all'intervento denominato "Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia - I Lotto Funzionale - Prolungamento Antemurale Cristoforo Colombo e Darsene Traghetti e Servizi", con contestuale autorizzazione al Responsabile del Procedimento ad avviare la procedura d'affidamento ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai lavori;

- Vista la previsione, nell'ambito del predetto quadro economico generale, del servizio di monitoraggio ambientale a terra per l'importo complessivo di Euro 568.750,00 (cinquecentosessantottomila settecentocinquanta virgola zero zero), di cui Euro 557.500,00 (cinquecentocinquantesette mila cinquecento

virgola zero zero) per il servizio ed Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con pubblicazione sulla G.U.C.E. 2012/S 241-396618 IT del 14.12.2012, G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 147 del 17.12.2012, sull'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia (in data 20.12.2012) e affissione all'Albo dell'Amministrazione (in data 17.12.2012), sul sito internet dell'Amministrazione (in data 17.12.2012), nonché per estratto sui quotidiani (Tempo, Libero, Corriere della Sera La Repubblica), veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio ambientale ed acustico nel cantiere delle Opere strategiche per il Porto di Civitavecchia - Primo Lotto Funzionale: Prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Servizi e Darsena Traghetti" ponendo a base d'asta l'importo complessivo di Euro 568.750,00 (cinquecentosessantottomila settecentocinquanta virgola zero zero), di cui Euro 557.500,00 (cinquecentocinquantesette mila cinquecento virgola zero zero) per il servizio ed Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 56 del 25.2.2013 veniva nominata la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'intervento;

- Ad esito delle procedure di gara risultava aggiudicataria

l'Impresa per l'importo complessivo di Euro 471.187,50 (quattrocentosettantunomila centoottantasette virgola cinquanta) di cui Euro 459.937,50 (quattrocentocinquantanovemila novecentotrentasette virgola cinquanta) per il servizio, al netto dell'offerto ed accettato ribasso del 17,50% (diciassette virgola cinquanta per cento), ed Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 136 del 17.4.2013, veniva deliberato l'affidamento del "Servizio di monitoraggio ambientale ed acustico nel cantiere delle Opere strategiche per il Porto di Civitavecchia - Primo Lotto Funzionale: Prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Servizi e Darsena Traghetti" all'Impresa per l'importo complessivo di Euro 471.187,50 (quattrocentosettantunomila centoottantasette virgola cinquanta), di cui Euro 459.937,50 (quattrocentocinquantanovemila novecentotrentasette virgola cinquanta) per il servizio, al netto dell'offerto ed accettato ribasso del 17,50% (diciassette virgola cinquanta per cento), ed Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed approvato il relativo quadro economico rimodulato;

- All'esito dell'aggiudicazione, con nota prot. n. 12431 del 18.7.2013 l'Amministrazione formulava alla Prefettura di Roma la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91

del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. che perveniva alla Prefettura
stessa in data 22.7.2013;

- Successivamente l'Impresa, costituita la cauzione definitiva
a mezzo polizza fideiussoria, la depositava presso
l'Amministrazione;

- Con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 318 del
4.7.2013 l'aggiudicazione definitiva dell'incarico veniva di-
chiarata a tutti gli effetti efficace;

- Nelle more l'Impresa ha provveduto a rimborsare le spese per
la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006, dovute ai sensi dell' art.
34 comma 35 D.L. 179/2012 conv. in Legge 221/2012;

- Attesa l'urgenza dell'intervento l'Amministrazione procedeva
all'avvio del servizio con verbale ex art. 304 del DPR
207/2010 in data 25.7.2013;

- Non essendo pervenuta risposta dalla Prefettura, nel previ-
sto lasso di tempo, ed essendo altresì decorso il termine di
legge, l'Amministrazione, in considerazione di quanto precede,
intende procedere alla stipula del contratto, con salvezza del
diritto di recedere dal contratto come meglio precisato nel
seguito articolato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

L'Amministrazione affida all'Impresa, che a sua volta accetta, l'appalto avente ad oggetto il monitoraggio ambientale ed acustico nei cantieri delle grandi opere strategiche del Porto di Civitavecchia con lo scopo di caratterizzare il clima acustico e la qualità dell'aria relativamente ai parametri di anidride solforosa (SO₂) ed ossidi di azoto (NO/NO₂/NO_x) nonché di misurare le concentrazioni di particolato fine (PM₁₀), nonché porre in essere tutte le attività come meglio descritte e dettagliate sub art. 2 del Disciplinare di gara nonché nel Capitolato Amministrativo e relativi allegati ivi richiamati sub articolo 5 e posti a base di gara, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare.

Per l'esecuzione del servizio, finalità e condizioni, si intendono integralmente richiamati i contenuti obbligatori del servizio come descritti negli atti progettuali posti a base di gara, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare, nonché l'offerta migliorativa, tecnica ed economica presentata dall'Impresa da intendersi parte integrante ed essenziale del presente contratto.

L'Impresa si obbliga, nell'esecuzione del servizio, a porre in essere tutto quanto occorrente e necessario per dare ultimato il servizio a perfetta regola d'arte nonché secondo quanto ordinato con gli ordini di servizio, richiamati al successivo articolo 5 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione, anche se non esplicitamente richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali attività imprevedute e di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente ordinate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto l'Impresa è tenuta all'osservanza piena ed integrale delle disposizioni di cui agli atti di gara, in particolare Disciplinare, Capitolato Amministrativo e relativi Allegati come elencati sub art. 5 co. 1 del Capitolato stesso, patto d'integrità, progetto esecutivo di cui all'offerta resa in gara nonché di tutta la normativa vigente in materia di lavori servizi e forniture pubblici, in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabile e vigente, Codice civile, Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.Lgs. 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori

ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell'Amministrazione approvato dal Comitato Portuale con deli-
bera n. 22 del 24.7.2007 e dal Ministero dei Trasporti con no-
ta n. 12636 del 6.12.2007.

Ancorché non uniti materialmente al presente atto, si intendo-
no allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostan-
ziale del medesimo tutti gli atti e i documenti posti a base
di gara, nessuno escluso, l'offerta tecnica economica miglio-
rativa e relativi allegati, il capitolato speciale e relativi
allegati, il D.V.R. aziendale ai sensi degli artt. 28 e 29 del
D.lgs 81/2008 e s.m.i., le polizze di garanzia, che l'Impresa
dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro con-
dizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze
di tempo, di luogo e di fatto relative al servizio che possano
influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del corri-
spettivo, nonché l'offerta, anche economica presentata
dall'Impresa da ricomprendersi a tutti gli effetti
nell'oggetto del presente contratto.

L'Impresa si obbliga ad osservare e far osservare le disposi-
zioni di ordine interno che fossero comunicate
dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per

l'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 2 è fissato nella misura complessiva di Euro 471.187,50 (quattrocentosettantunomila centoottantasette virgola cinquanta), non imponibile ai fini IVA .

In particolare, il corrispettivo per il servizio è determinato in Euro 459.937,50 (quattrocentocinquantanovemila novecentotrentasette virgola cinquanta), al netto dell'offerto ed accettato ribasso del 17,50% (diciassette virgola cinquanta per cento).

Il corrispettivo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammonta ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero).

Si precisa che il contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), atteso che il servizio di cui al precedente articolo 2 interessa opere inerenti l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti all'interno del porto e come tali rientrano nel regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa avere a pretendere.

Come meglio precisato sub art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto, la contabilità è predisposta secondo quanto previ-

sto dall'ordinamento dell'Amministrazione. Le rate di acconto

sono dovute secondo lo schema e le percentuali di cui al comma

2 del citato articolo e riportato di seguito a stralcio:

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna estiva 1° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna invernale 1° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna estiva 2° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna invernale 2° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna estiva 3° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna invernale 3° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte

dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna estiva 4° anno;

- 12% (dodici per cento) all'approvazione da parte

dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico

in fase di cantiere - campagna invernale 4° anno;

- 4% (quattro per cento) all'approvazione da parte

dell'Amministrazione della relazione comprovante le attività

di monitoraggio estiva ed invernale della qualità del clima

acustico in fase di esercizio.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fi-

sica dei lavoratori sull'importo netto progressivo dei servizi

è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per

cento) per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di li-

quidazione finale.

Come meglio precisato sub art. 9 co.2 del Capitolato, i paga-

menti sono disposti previo accertamento da parte

dell'Amministrazione della prestazione effettuata in termini

di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei

documenti contrattuali. Resta facoltà dell'Impresa presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione di idoneo documento fiscale, e comunque previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi contributivi ed assicurativi ed, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva - nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 - e fiscale - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973.

I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando i conti correnti dedicati di cui all'art. 3 co. 1 Legge 136/2010 e s.m.i., comunicati all'Amministrazione e segnatamente:

B.P.E.L.: Cod. IBAN IT46I0539039040000000003933

BANCA DELLE MARCHE: Cod. IBAN IT24I060553904000000001175

CARICIV 3: Cod. IBAN IT34W0613039049000020261C00

sui quali sono autorizzati ad operare esclusivamente il sig.

Riccardo Battaglini, nato a Civitavecchia il 21.3.1958 C.F.

BTT RCR 58C21 C773D e il Sig. Alessandro Battaglini, nato a

Civitavecchia il 24.8.1950 C.F. BTT LSN 50M24 C7730.

L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

Il corrispettivo contrattualmente riconosciuto è comprensivo

cantiere per la costruzione delle suddette Opere.

In particolare, le prestazioni si articoleranno complessivamente in due campagne di monitoraggio per la qualità dell'aria e due per il clima acustico, con cadenza annuale e da svolgersi a cura dell'Impresa in conformità con la propria offerta migliorativa.

In particolare, il monitoraggio della qualità dell'aria dovrà essere svolto nella fase di cantiere e dovrà iniziare con l'inizio dei lavori delle opere strategiche ed avrà durata massima di anni 4 (quattro).

Il monitoraggio del clima acustico dovrà essere svolto nella fase di cantiere iniziando con l'inizio dei lavori delle opere strategiche per una durata di anni 4 (quattro); a detto periodo seguirà un anno di monitoraggio supplementare in fase di esercizio dell'opera.

Al fine di consentire l'attuazione di eventuali misure mitigative, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione la relazione relativa a ciascuna campagna di monitoraggio entro e non oltre giorni 30 (trenta) lavorativi dall'ultimazione della singola campagna stagionale.

E' fatto, comunque, obbligo all'Impresa di comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità che dovesse rilevare nel corso dei monitoraggi.

ARTICOLO 5

Ordini di servizio. Istruzioni e prescrizioni

di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Impresa, senza che null'altro possa l'Impresa avere a pretendere.

Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Impresa e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Impresa nella determinazione dell'offerta presentata.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4

Termine di esecuzione del servizio

Come meglio precisato sub art. 8 del Capitolato speciale, i tempi di esecuzione del presente contratto sono da riferirsi all'intera durata dei lavori per l'esecuzione dell'intervento denominato "Opere strategiche per il Porto di Civitavecchia - Primo Lotto Funzionale: Prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Servizi e Darsena Traghetti".

Resta inteso, pertanto, che la durata del servizio di cui al presente affidamento si intende riferita all'intero corso del

L'Impresa, nell'eseguire il servizio in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del servizio o direttamente dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne la buona esecuzione del servizio.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'Impresa.

ARTICOLO 6

Penali

Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 298 del D.P.R. 207/2010, per eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività di cui al servizio affidato, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed all'offerta migliorativa formulata dall'Impresa, ed accettata, e dei termini di cui al precedente art. 4 viene applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ovvero per singola infrazione, da comminarsi in ragione della gravità, dietro valutazione espressa esclusivamente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

La contestazione di ritardo/inadempimento/irregolarità e comunque non conformità del servizio verrà formulata per iscritto

to dal Direttore dell'esecuzione. L'Impresa avrà termine massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi dalla ricezione della nota di contestazione per replicare, in forma scritta, al Direttore dell'esecuzione.

La mancata ovvero ritardata presentazione della controdeduzione, nel termine assegnato, potrà comportare l'applicazione della penale.

L'applicazione della penale potrà avvenire mediante detrazione dall'importo del corrispettivo in pagamento che sia immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Ritardi che comportino l'applicazione di penale di importo superiore all'indicata percentuale costituiranno causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni od ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

A giustificazione delle contestate inadempienze, l'Impresa non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre

Ditte o Imprese o Fornitori, se essa Impresa non abbia tempestivamente o per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo/violazione imputabile a dette Ditte, Imprese e/o Fornitori.

ARTICOLO 7

Oneri ed obblighi contrattuali

Fermi e richiamati tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, quelli tutti previsti negli atti posti a base di gara nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori e quelli di cui sub capo 9 del Capitolato Speciale d'appalto, l'Impresa si obbliga altresì:

a) ad effettuare il servizio in oggetto a regola d'arte, con perfetta regolarità ed efficienza nel rispetto delle vigenti normative di settore e dei regolamenti, assicurando il mantenimento dei livelli di qualità tutti offerti in gara ed accettati dall'Amministrazione, nonché del possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e tecniche a ciò occorrenti, rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'operato delle predette risorse;

b) a gestire ed a rispondere, in via diretta ed esclusiva, della conduzione, sorveglianza e gestione del servizio affidato, assicurando la continuità ed efficienza del servizio ed esonerando completamente dai relativi oneri l'Amministrazione;

c) ad assicurare il mantenimento del possesso dei requisiti di

ordine speciale dichiarati in gara nonché della certificazione di qualità relativa al servizio espletando, rispondendo per qualsivoglia difformità e/o violazione della citata norma che pregiudichi e/o infici la prestazione del servizio;

d) a rispondere in via diretta ed esclusiva per qualsivoglia contravvenzione alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti all'attività di monitoraggio ambientale, tenendone completamente indenne l'Amministrazione;

e) ad osservare e a far osservare le disposizioni interne eventualmente impartite dall'Amministrazione;

f) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dallo svolgimento del servizio ed a manlevarla da ogni azione, ivi compresi infortuni e danni arrecati a terzi ed all'Amministrazione in conseguenza dello svolgimento del servizio;

g) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 68/1999, e successive modifiche ed integrazioni, ove ricorra l'obbligo;

i) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione del servizio, in particolare alle prescrizioni contenute

nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L. n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 8

Obblighi ex L. 136/2010 e s.m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Clausola risolutiva - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva e garanzia

L'Impresa risponde all'Amministrazione in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti.

Conformemente a quanto disposto dall'art.3, co.8, della Legge 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

E' fatto obbligo all'Impresa di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e

della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.

Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Impresa resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

Conformemente all'art. 3 co.4 Legge 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Impresa, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico, bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CUP e CIG sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

Qualora l'Impresa abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabi-

lità finanziaria, a mente dell'art. 3 co. 8 Legge 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'art. 3 co. 9 della citata Legge, l'Impresa si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

ARTICOLO 9

Cauzione e assicurazioni

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha prestato, visti gli artt. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 D.P.R. n. 207/2010 nonché in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 a mezzo di polizza fideiussoria n. 54/083060P rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.A. Direzione Generale - Roma, in data 1.7.2013 ed autenticata nella firma ai sensi di legge da Notar Sirolli Mendaro Pulieri in data 25.7.2013, la cauzione definitiva ammontante ad Euro 41.228,91 (quarantunomiladuecentoventotto virgola novantuno), atteso il possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da DNV ITALIA S.r.l. n. CERT-03524-98-AQ-ROM-SINCERT.

Resta fermo che in tutti i casi di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi e delle condizioni del presente contratto l'Amministrazione potrà rivalersi di propria autori-

tà sulla cauzione come sopra costituita, che l'Impresa sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità che all'uopo verranno stabilite dall'Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010. Le eventuali disposizioni della cauzione prestata che siano contrarie o in deroga a quanto previsto nel presente articolo e nelle relative norme di legge e regolamentari sono da considerarsi nulle.

Ai sensi degli artt. 129 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., e 125 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dello Schema Tipo 2.3 D.M. 123/2004, l'Impresa presta copertura assicurativa con polizza n. 41/08451KT emessa da Sara Assicurazioni S.p.A. in data 30.5.2013 per i seguenti massimali: sez. A: Partita 1) Euro 471.187,50 (quattrocentosettantunomila centoottantasette virgola cinquanta); Partita 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero); Partita 3) esclusa; sez. B: responsabilità civile Euro 500.00,00 (cinquantamila virgola zero zero), nonché polizza per responsabilità civile generale RCT/RCO aziendale mod. 479RC n. 50/08701AZ rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.A. con massimale per sinistro RCT Euro 5 (cinque) milioni massimale per sinistro/per persona RCO 5 (cinque) milioni.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto

per l'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

È fatto obbligo all'Impresa di aggiornare la cauzione nonché la somma assicurata in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o perizie suppletive, compensi per prestazioni aggiuntive e/o variazioni del progetto originario, nonché di provvedere all'eventuale estensione in conseguenza delle proroghe del termine utile concesse in corso d'opera dal Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali fornitori e/o subfornitori.

In caso di sospensione della prestazione superiore a giorni 30 (trenta), l'Impresa si obbliga a prorogare la garanzia assicurativa per un periodo pari a quello di sospensione.

L'Impresa risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Impresa qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

ARTICOLO 10

Variazione del contratto

Fermo e richiamato l'art. 14 del Capitolato, nonché gli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010, è fatto divieto all'Impresa apportare variazioni o modifiche alle prescrizioni e condizioni di esecuzione di cui al presente contratto, se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione nei soli casi indicati al comma 3 del citato articolo del Capitolato ed elencati di seguito a stralcio:

- a) Esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) Cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) Per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato a condizione che

non mutino sostanzialmente la natura delle attività affidate e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi ed è facoltà del Direttore dell'esecuzione ordinare la rimessione in pristino delle condizioni dell'esecuzione, ponendo gli oneri a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 11

Sospensioni

Per la eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto trova applicazione l'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

In caso di sospensione dei termini, resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione, l'Impresa non avrà diritto per ciò solo a compensi od indennizzi di alcun genere.

E' fatto divieto all'Impresa di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione della prestazione e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

ARTICOLO 12

Ultimazione delle prestazioni - Verifica di conformità

Conformemente all'art. 313 del D.P.R. 207/2010, la verifica di

conformità è avviata dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro giorni 20 (venti) dalla ricezione afferente l'ultimo monitoraggio eseguito.

All'esito della verifica effettuata ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Sono effettuate verifiche di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 317 D.P.R. 207/2010 al termine del secondo anno di monitoraggio.

La verifica di conformità definitiva dovrà essere eseguita al termine del contratto.

Successivamente verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità definitiva dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal Responsabile del procedimento previa verifica della completa regolarità ed esattezza della prestazione contrattuale.

ARTICOLO 13

Controlli

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio appaltato è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14

Richiamo dei contratti e accordi collettivi

L'Impresa è obbligata all'esatta osservanza di tutte le leggi,

regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligata altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) l'Impresa è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata da Ente preposto, l'Amministrazione medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento a saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti; il

pagamento all'Impresa delle somme accantonate avverrà unicamente dietro compiuto accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi suddetti.

L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 15

Obblighi previdenziali e assicurativi

L'Impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione, idonea documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa si impegna altresì a trasmettere all'Amministrazione copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi valgono le disposizioni di cui all'art. 3 co. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16

Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza

giustificchino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi e recapiti dichiarati in gara: m.isidori@pec.bi-lab.com; bi-lab@bi-lab.com - tel./fax 0766/20228.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e del Direttore dell'esecuzione eseguita al Responsabile dell'esecuzione dell'Impresa si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

ARTICOLO 17

Clausola risolutiva - Recesso dell'Amministrazione

Fermi i casi di risoluzione del contratto specificamente previsti per legge, l'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto in tutti i casi dallo stesso previsti, nonché a fronte della perdita del possesso, da parte dell'Impresa, della certificazione di qualità relativa alla prestazione del servizio in oggetto, a termini di Disciplinare e Capitolato posti a base di gara, e comunque a fronte di gravi violazioni dell'offerta tecnico-organizzativa-economica presentata ed accettata, facente parte integrante ed essenziale del presente contratto. L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto qualora l'Impresa non risulti regolare ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 co. 8 D.P.R. 207/2010.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle

condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per come delineate a mente del precedente art. 7 lett. i), l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub art. 3 co.9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie tutte concernenti e derivanti dal presente incarico non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Resta espressamente inteso che l'Impresa si obbliga a tenere indenne e a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione - Stazione Appaltante in dipendenza di tale nullità.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. vengano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 94 co. 2, e ferma la deroga del co. 3 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. fatto salvo il pagamento del valore

della parte di servizio già eseguito ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente.

ARTICOLO 18

Riservatezza e tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche D.Lgs. 196/2003).

A tale fine, titolari del trattamento sono l'Amministrazione e l'Impresa stesse; l'Amministrazione si riserva altresì di nominare un responsabile del trattamento, da individuarsi nel Responsabile del Procedimento.

Le Parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e delle modalità ivi previste.

A maggior precisazione di quanto previsto ai precedenti commi, resta inteso che, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dall'Impresa sono raccolti presso l'Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per

consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'esistenza di cause ostative, e saranno trattati anche per le finalità del rapporto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa è titolare dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che la riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ARTICOLO 19

Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. 145/2000.

A carico esclusivo dell'Impresa restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 20

Cessione del credito

L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Impresa ed approvata dall'Amministrazione. I pagamenti effettuati a favore dei ces-

sionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del relativo certificato antimafia.

L'atto di cessione del credito deve essere effettuato con le formalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dalla normativa applicabile e vigente in materia.

Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CUP e CIG summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

ARTICOLO 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle leggi e regolamenti tutti applicabili, anche per materia.

ARTICOLO 22

Foro esclusivo

Per le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per

gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

- art. 2 (oggetto del contratto)
- art. 3 (corrispettivo e modalità di pagamento)
- art. 6 (penali)
- art. 7 (oneri ed obblighi contrattuali)
- art. 8 (obblighi ex L. 136/2010 e s. m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Clausola risolutiva espressa - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva e garanzia)
- art. 9 (cauzione e assicurazione)
- art.10 (variazione del contratto)
- art. 11 (sospensioni)
- art. 17 (clausola risolutiva - recesso dell'Amministrazione)
- art. 19 (spese contrattuali)
- art. 20 (cessione del credito)
- art. 22 (foro esclusivo).

Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Notaio su trentacinque pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna e fin qui della trentaseiesima di trentasette fogli elettronici, prima delle firme digitali dei componenti, la cui validità è stata da me Notaio verificata, ho dato lettura ai componenti stessi, che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposi-

zione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio
alle ore 16.00 (ore sedici e minuti zero).

Io Dott. Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, certifico
che la presente copia informatica è conforme all'originale in-
formatico, conservato nella mia raccolta, firmato digitalmente
a norma di legge.

Gli allegati omessi non contrastano con quanto qui riportato.

Roma lì, undici ottobre duemilatredici.